

CONTRIBUTO UNIFICATO



12153/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE **ORIGINALE**

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:		R.G.N.23302/04
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO	- Presidente	R.G.N.26421/04
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO	- Consigliere	
Dott. Luciano PANZANI	- Consigliere	Cron. 12153
Dott. Stefano SCHIRO'	- Consigliere	Rep. 2448
Dott. Alberto GIUSTI	- Consigliere Rel.	C.C. 05/4/2006

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso ed eventuale regolamento necessario di competenza proposto da:

FARACI Domenico e D'ARMA Salvatore, rappresentati e difesi, in forza di procura a margine del ricorso, dall'avv. Michele Lupo, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Martiri di Belfiore, n. 2, presso lo studio dell'avv. Gaetano Alessi;

- ricorrenti -

contro

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI GELA, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del controricorso, dall'avv. Girolamo Rubino ed elettivamente

Oggetto:  
arbitrato

2006

907



domiciliato in Roma, via Reggio Emilia, n. 29, presso lo studio dell'avv. Giovanni Maniscalco Basile;

- *controricorrente* -

e sul ricorso proposto da:

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI GELA, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del controricorso, dall'avv. Girolamo Rubino ed elettivamente domiciliato in Roma, via Reggio Emilia, n. 29, presso lo studio dell'avv. Giovanni Maniscalco Basile;

- *ricorrente incidentale in via condizionata e non* -

contro

FARACI Domenico e D'ARMA Salvatore;

- *intimati* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta n. 76 depositata in data 10 luglio 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza e per la declaratoria di inammissibilità del regolamento di competenza.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con lodo arbitrale in data 8 gennaio 2001, omologato e reso esecutivo in data 3 febbraio 2001, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Gela veniva condannato a pagare agli ingegneri Faraci Domenico e D'Arma Salvatore, ai quali era stato conferito l'incarico di direzione del progetto per le opere di urbanizzazione del centro sociale servizi consortili nella zona industriale di Gela, la somma complessiva di lire 526.092.687, oltre accessori, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal 10 marzo 1999 sino al soddisfo.

2. - Con sentenza n. 76 depositata in data 10 luglio 2004, la Corte d'appello di Caltanissetta - non definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Gela avverso il predetto lodo arbitrale nei confronti di Faraci Domenico e D'Arma Salvatore - dichiarava la nullità del lodo, provvedendo in ordine alla prosecuzione del giudizio con separata ordinanza e rinviando alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.

2.1. - Per quanto qui rileva, la Corte nissena respingeva il motivo di impugnazione concernente la pretesa nullità del lodo per irregolare composizione del col-



legio, sollevato sul rilievo che la scelta del terzo arbitro non sarebbe stata demandata al Presidente del Tribunale di Roma, come previsto nell'art. 3 del disciplinare tipo della CASMEZ. Riteneva, al riguardo, la Corte territoriale che le disposizioni del disciplinare tipo non potevano ritenersi prevalenti su quelle della convenzione stipulata tra le parti, l'art. 10 del disciplinare d'incarico rinviando alle disposizioni del disciplinare tipo solo per i casi non disciplinati dalla stessa convenzione d'incarico. Pertanto, la designazione, nella specie, del terzo arbitro da parte del Presidente del Tribunale di Caltanissetta doveva ritenersi perfettamente regolare, essendo stato tale organo giudiziario espressamente indicato dalle parti nell'art. 11 del disciplinare d'incarico.

Rilevava, peraltro, la Corte d'appello, accogliendo il secondo motivo di impugnativa, che la clausola compromissoria per arbitrato rituale, contenuta nell'art. 11 del disciplinare, rientrava nel novero delle clausole onerose, richiedenti la specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.; e siccome tale clausola non era stata fatta oggetto di specifica approvazione, essa era affetta da nullità assoluta, la quale poteva essere fatta valere, come era



accaduto nella specie, anche dal Consorzio predisponente.

Secondo la Corte territoriale, la rilevata nullità doveva ritenersi estesa all'intero giudizio arbitrale e al lodo.

Con separata ordinanza, la Corte d'appello di Caltanissetta provvedeva in ordine all'istruzione della causa.

3. - Avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta, con atto notificato il 14 ottobre 2004 Faraci Domenico e D'Arma Salvatore hanno interposto ricorso per cassazione ed eventuale regolamento necessario di competenza, affidato a tre motivi di censura.

L'intimato Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Gela ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato e non.

In prossimità dell'adunanza in camera di consiglio, il Consorzio ha depositato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 807, 808 e 830 cod. proc. civ. e degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all'art. 360, primo comma,



numeri 3 e 5, cod. proc. civ.), i ricorrenti in via principale osservano preliminarmente:

(a) che il Comitato direttivo del Consorzio ASI, con atto n. 8 del 7 gennaio 1988, aveva deliberato di affidare l'incarico della prosecuzione della direzione dei lavori allo studio professionale degli ingegneri Faraci Domenico e D'Arma Salvatore non riuniti in collegio, il primo con funzioni di capogruppo, e di approvare il testo della convenzione da stipulare con i citati professionisti, che già avevano firmato per accettazione;

(b) che, in data 10 marzo 1988, entrambe le parti - il presidente del Consorzio ed i professionisti - sottoscrivevano la convenzione contenente la clausola compromissoria.

Rilevano, quindi, che la convenzione stipulata in data 10 marzo 1988 "altro non è che la riproduzione del disciplinare tipo della CASMEZ ed è del tutto conforme, come incontestato tra le parti e documentalmente provato, allo schema negoziale approvato (e previamente sottoscritto per accettazione) con la delibera di conferimento dell'incarico n. 8 del 7 gennaio 1988 del Comitato direttivo ASI".

Tanto premesso - e ricordato che la clausola compromissoria non necessita di specifica approvazione, a

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



meno che non rientri tra le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, ovvero sia inserita in contratti conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari - i ricorrenti deducono: che la nullità non si poneva nei confronti del Consorzio che aveva sollevato la relativa eccezione, avendo esso pacificamente predisposto il testo del disciplinare; che non ha natura vessatoria, e non necessita della specifica approvazione per iscritto, la clausola compromissoria contenuta in un contratto predisposto unilateralmente dalla p.a.; che è estranea al genere delle clausole richiedenti la detta specifica approvazione per iscritto la clausola compromissoria contenuta in un modello predisposto dall'ente pubblico solo per la disciplina di un singolo rapporto contrattuale; che il secondo comma dell'art. 1341 cod. civ. richiede per l'applicabilità della clausola la conoscenza e la consapevolezza da parte dell'aderente, e nella specie i professionisti hanno sottoscritto per accettazione il disciplinare predisposto dall'ASI prima della deliberazione del Comitato direttivo n. 8 del 7 gennaio 1988 ed hanno successivamente sottoscritto, unitamente al legale rappresentante dell'Ente, il contratto in data 10 marzo 1988, poi sottoposto a registrazione; che, in ogni caso, si tratta di

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes.



clausola concordata, la quale, pertanto, si sottrarrebbe all'esigenza della specifica approvazione per iscritto.

1.2. - Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 830 cod. proc. civ.), i ricorrenti in via principale si dolgono che la Corte territoriale, dopo avere proceduto all'annullamento del lodo, sia erroneamente passata alla fase rescissoria, laddove sussisteva la contraria volontà delle parti a che la Corte d'appello si pronunciasse nel merito. Difatti, il Consorzio ASI, impugnando il lodo arbitrale per nullità, aveva richiesto di ritenere e dichiarare inammissibile la fase rescissoria, e che soltanto in via subordinata - per il caso che la fase rescissoria si fosse aperta per effetto di impugnazione incidentale (nel caso non proposta) - la Corte avrebbe potuto disporre consulenza tecnica. In definitiva, sarebbe erroneo il passaggio *tout court* alla fase rescissoria senza alcuna specifica domanda in tal senso, ed anzi sussistendo una volontà contraria delle parti a che la Corte d'appello si pronunciasse nel merito; in ogni caso, l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio senza l'accoglimento della domanda subordinata nella sua interezza, con cui era stato richiesto che venisse dato termine alle parti per proporre istanze istruttorie, violerebbe il principio del contraddittorio.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.





1.3. - Con il terzo motivo (inammissibilità della pronuncia nel merito; violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., in relazione all'art. 830 cod. proc. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, cod. proc. civ.), i ricorrenti ritengono che l'inesistenza del patto compromissorio renda inammissibile una pronuncia di merito da parte del giudice investito dell'azione di nullità del lodo. E poiché la dichiarazione di nullità del lodo per inesistenza, invalidità o inefficacia della clausola arbitrale, risolvendosi nell'affermazione che l'arbitro è privo del potere di esercitare la funzione sostitutiva del giudice ordinario, costituisce pronuncia sulla competenza, la decisione della corte d'appello di procedere alla fase rescisoria - ove non venissero accolti gli altri motivi di annullamento - sarebbe impugnabile con il mezzo del regolamento necessario di competenza, nel quale si chiede che sia convertito il presente ricorso per cassazione, proposto tempestivamente. Secondo i ricorrenti - che dichiarano di avere presente la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9289 del 2002 - "ove dovesse consolidarsi il principio dell'inammissibilità del regolamento di competenza avverso la decisione che si pro-

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.



nunzi sull'esistenza e operatività di una clausola compromissoria non integrando la domanda un'eccezione di incompetenza, la cui definizione sia impugnabile appunto con il regolamento, ma una questione di merito, la cui definizione sia invece impugnabile con i mezzi ordinari di impugnazione, in relazione alle norme codicistiche relative al procedimento arbitrale ed in particolare all'art. 830 cod. proc. civ. che consentirebbe di procedere alla fase rescissoria anche quando si neghi in radice la possibilità di avvalersi della clausola suddetta, si porrebbero problemi di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione".

2.1. - Con il primo motivo del ricorso incidentale non condizionato, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Gela deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, primo comma, numero 3), cod. proc. civ. Premesso che il Consorzio, nel giudizio svoltosi innanzi alla Corte d'appello di Caltanissetta, aveva richiesto che si svolgesse anche la fase rescissoria innanzi alla medesima Corte solo nel caso di accoglimento di un'eventuale, e mai proposta, impugnazione incidentale da parte dei professionisti, il ricorrente incidentale afferma che la Corte territoriale ha errato nel disporre la prosecuzione del giudizio innanzi a sé: essa avrebbe

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.



dovuto limitarsi a ritenere e dichiarare la nullità del lodo, disponendo sulle spese del giudizio. Il Consorzio dichiara di aderire, pertanto, al secondo motivo di impugnazione proposto dai ricorrenti, chiedendo che la sentenza venga cassata senza rinvio.

2.2. - Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., in relazione all'art. 830 cod. proc. civ.; omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, cod. proc. civ.), il Consorzio rileva che la declaratoria di nullità del patto compromissorio, correttamente ritenuta dalla Corte d'appello, rendeva inammissibile la fase rescissoria innanzi alla medesima Corte, poiché la predetta statuizione, eliminando in radice la competenza del collegio arbitrale, implicitamente devolveva la controversia al normale doppio grado di giudizio. Venendo meno ex tunc la competenza degli arbitri, la controversia dovrebbe essere riproposta in tribunale, dinanzi al quale avrebbe dovuto essere avanzata sin dall'inizio. Pertanto, il Consorzio dichiara di volere aderire al terzo motivo del ricorso in via principale, chiedendo che la sentenza venga cassata senza rinvio.

2.3. - Con l'unico, complesso motivo del ricorso incidentale condizionato, il Consorzio dichiara di vole-



re riproporre, subordinatamente all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, il motivo di impugnazione del lodo rigettato e le doglianze dichiarate assorbite dalla Corte nissena, e - denunciando violazione e falsa applicazione delle norme tutte di cui al regio decreto n. 350 del 1895, degli artt. 1176, 2236 e 2041 cod. civ., con riferimento all'art. 360, primo comma, numero 3), cod. proc. civ., nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, primo comma, numero 5), cod. proc. civ. - chiede che sia dichiarato nullo e/o inefficace il lodo e, in ulteriore subordine, che la sentenza impugnata sia cassata e sia rinviata alla Corte d'appello per l'esame del motivo di impugnazione del lodo rigettato e di quelli ritenuti assorbiti. Al riguardo deduce: nullità del lodo per irregolare composizione del collegio arbitrale (ribadendosi la prospettata violazione dell'art. 3 del disciplinare tipo della CASMEZ, sul rilievo che il terzo arbitro, con funzioni di presidente, avrebbe dovuto essere scelto, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, e non di Caltanissetta); nullità del lodo arbitrale per incompetenza del collegio arbitrale a conoscere della domanda dei professionisti di condanna del Consorzio al pagamento di somma di danaro per asserita redazione



del c.d. "progetto di completamento"; nullità del lodo per violazione delle regole di diritto e di interpretazione del contratto e per difetto di motivazione; nullità del lodo per violazione, sotto altro profilo, delle norme di legge e di interpretazione del contratto, nonché per difetto assoluto di motivazione; nullità del lodo per violazione, sotto altro profilo ancora, di norme di legge; nullità del lodo, sotto altro profilo, per violazione della norma di cui all'art. 2041 cod. civ. nonché dei consolidati principi giurisprudenziali che regolano la materia e per difetto di motivazione; nullità del lodo per violazione, sotto altri profili, di norme di legge, di contratto e per difetto di motivazione.

3. - Preliminarmente, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., il ricorso principale ed il ricorso incidentale, condizionato e non, essendo entrambe le impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.

4. - Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente fondato, nei termini e nei limiti di seguito precisati.

4.1. - Manifestamente infondati sono i primi due profili del motivo di censura, là dove i ricorrenti si dolgono: (a) del fatto che erroneamente il Consorzio sia stato ritenuto legittimato a sollevare l'eccezione di

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.



nullità, per mancanza della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria, nonostante detto ente avesse proceduto a predisporre il testo del disciplinare; (b) della circostanza che la Corte nissena abbia ritenuto la natura onerosa della clausola compromissoria contenuta in un contratto predisposto unilateralmente dalla p.a.

Devesi, infatti, al riguardo rilevare, che, per costante orientamento di questa Corte:

- la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose indicate dall'art. 1341, secondo comma, cod. civ. ne comporta la nullità assoluta, eccepibile, quindi, anche ad opera della parte che tali clausole abbia predisposto (Sez. I, 19 dicembre 1975, n. 4189; Sez. III, 10 maggio 1976, n. 1647; Sez. II, 22 maggio 1986, n. 3407; Sez. II, 15 febbraio 1995, n. 1606);

- in materia di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti e di pattuizioni concluse mediante moduli o formulari, la necessità di specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose, indicate nel citato art. 1341, secondo comma, cod. civ., sussiste anche riguardo ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per le clausole da questa predisposte (si vedano le pronunce successive alla svolta



operata da Sez. I, 29 settembre 1984, n. 4832: *ex multis*, Sez. I, 22 gennaio 1986, n. 398; Sez. II, 18 marzo 1987, n. 2724; Sez. III, 20 febbraio 1996, n. 1321).

4.2. - E' invece manifestamente fondato, in relazione al vizio di motivazione, il profilo del medesimo motivo, prospettato con riferimento alla omessa indagine, da parte della Corte territoriale, della natura, se standardizzata o meno, della convenzione contenente la clausola compromissoria, il cui testo i ricorrenti assumono essere stato predisposto dall'ente pubblico solo per la disciplina della singola vicenda negoziale e concordato tra le parti.

4.2.1. - Non v'è dubbio che la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale rientri tra quelle, onerose, da approvarsi specificamente per iscritto (Sez. II, 28 giugno 2000, n. 8788).

E tuttavia - per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. I, 15 aprile 1976, n. 1343; Sez. Un., 15 settembre 1977, n. 3989; Sez. I, 18 aprile 1978, n. 1842; Sez. III, 29 luglio 1986, n. 4847; Sez. I, 24 settembre 1996, n. 8407; Sez. I, 14 agosto 1997, n. 7626; Sez. I, 16 febbraio 2001, n. 2294; Sez. II, 15 febbraio 2002, n. 2208; Sez. III, 24 marzo 2003, n. 4241; Sez. I, 19 marzo 2004, n. 5549) - l'efficacia delle clausole onerose è subordinata alla specifica approvazione per i-



scritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie).

La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, le quali, appunto, sono tali soltanto quando siano destinate a disciplinare una serie indefinita di rapporti contrattuali, non quando le clausole contrattuali siano elaborate da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.

Conseguentemente, la norma dell'art. 1341 cod. civ., richiedente la specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose, non è applicabile allorquando le condizioni del contratto siano state unilateralmente predisposte, ma non per una pluralità di contratti, giacché, per configurare l'ipotesi delle condizioni ge-

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.





nerali di contratto, prevista dalla citata disposizione, "non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, senza poter concorrere alla sua formulazione, ma è necessario che lo schema sia predisposto, e le condizioni generali siano fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti" (Sez. I, 15 aprile 1976, n. 1343, cit.).

4.2.2. - Nella specie, la Corte d'appello di Caltanissetta, nell'accogliere il secondo motivo di impugnazione per nullità del lodo, si è limitata a rilevare che la clausola compromissoria per arbitrato rituale, contenuta nell'art. 11 del disciplinare, rientrava nel novero delle clausole onerose, richiedenti la specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.; e siccome tale clausola non era stata fatta oggetto di specifica approvazione, essa era affetta da nullità assoluta.

In tal modo, la Corte territoriale è incorsa nel denunciato vizio di motivazione, perché non si è data cura di previamente accertare se la clausola compromissoria per arbitrato rituale, contenuta nell'art. 11 della convenzione per il conferimento dell'incarico della direzione dei lavori - stipulata in data 10 marzo 1988

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes.



tra il Consorzio ed i professionisti sulla base di uno schema che questi ultimi avevano firmato per accettazione già prima che il Comitato direttivo del Consorzio procedesse, in data 7 gennaio 1988, all'adozione della delibera di conferimento dell'incarico ed alla approvazione, appunto, dello schema negoziale -, sia compresa in un testo destinato a disciplinare una serie indefinita di rapporti contrattuali o specificamente elaborato per la singola, specifica vicenda negoziale.

La Corte d'appello neppure ha motivato sul rapporto intercorrente tra la citata convenzione 10 marzo 1988, recante la detta clausola compromissoria, e la circolare della Cassa per il Mezzogiorno del 29 marzo 1967 - la quale detta condizioni generali di contratto (così Cass., Sez. II, 18 marzo 1987, n. 2724) predisposte dalla Cassa per disciplinare in modo uniforme gli incarichi da conferirsi a ingegneri e architetti per progettazione e direzione lavori -, al cui testo (prevedente a sua volta, all'art. 3, la clausola compromissoria per arbitrato rituale in relazione a qualunque controversia dipendente dal conferimento dell'incarico) - per esplicita dichiarazione cognita alle parti - la convenzione espressamente dichiara di volersi uniformare (art. 2) e fa rinvio ad integrazione di quanto in essa non esplicitamente pattuito (art. 10). Ed anche siffatto approfondo-

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.



dimento era necessario, atteso che - per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. I, 22 aprile 1997, n. 3479; Sez. I, 21 aprile 1999, n. 3929; Sez. I, 22 ottobre 2003, n. 15783) - il richiamo effettuato dalle parti, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento, a condizioni generali di contratto da altri predisposte, assegna alle previsioni di quella disciplina, allorché ricorra una *relatio perfecta*, il valore ed il significato di clausole concordate, con ciò sottraendole all'esigenza della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 cod. civ.

5. - Per effetto dell'accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo del ricorso principale, resta assorbito l'esame del secondo e del terzo motivo del medesimo ricorso nonché del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale non condizionato.

6. - Il motivo del ricorso incidentale condizionato è inammissibile.

6.1. - Là dove il Consorzio deduce "nullità del lodo per irregolare composizione del collegio arbitrale" - sul rilievo che il terzo arbitro, con funzioni di presidente, avrebbe dovuto essere scelto, a norma dell'art. 3 del disciplinare tipo della CASMEZ, dal Presidente del Tribunale di Roma, anziché, come avvenuto nella specie, dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta - la do-

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.



gianza è inammissibile, perché si limita a riproporre un motivo di impugnazione del lodo arbitrale senza specificamente censurare la ratio decidendi posta dalla Corte d'appello a sostegno del rigetto della censura, e senza perciò svolgere un iter argomentativo diretto a confutarne la fondatezza.

6.2. - Là dove, poi, con il medesimo motivo del ricorso incidentale condizionato, il Consorzio ripropone le doglianze che la Corte nissena ha ritenuto assorbite per effetto dell'accoglimento del secondo motivo di impugnazione del lodo per nullità, la ragione dell'inammissibilità discende dal fatto che - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., 8 ottobre 2002, n. 14382; Sez. lav., 29 agosto 2003, n. 12680; Sez. I, 28 agosto 2004, n. 17201; Sez. I, 18 maggio 2005, n. 10420) - il ricorrente incidentale in via condizionata difetta di interesse all'esame di censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio.

7. - Dall'accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo di ricorso principale discende la cassazio-

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



ne, nei limiti della censura accolta, della sentenza impugnata.

Il giudice del rinvio - designato nella Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione - procederà ad un rinnovato esame dei documenti in atti e delle risultanze istruttorie, onde motivare:

- sul se la clausola compromissoria per arbitrato rituale, contenuta nell'art. 11 della convenzione di data 10 marzo 1988, sia compresa in un testo destinato a disciplinare una serie indefinita di rapporti contrattuali o specificamente elaborato per la singola, specifica vicenda negoziale;
- sul rapporto intercorrente tra la citata convenzione 10 marzo 1988, recante la detta clausola compromissoria, e la circolare della Cassa per il Mezzogiorno del 29 marzo 1967, <sup>precedente</sup> recante a sua volta, all'art. 3, la clausola compromissoria per arbitrato rituale in relazione a qualunque controversia dipendente dal conferimento dell'incarico.

A tal fine, il giudice del rinvio farà applicazione dei principi di diritto enunciati retro, ai punti 4.2.1. e 4.2.2.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della fase di legittimità.

P.Q.M.



La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo dello stesso ricorso principale nonché il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale non condizionato; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa, in relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 aprile 2006.

Il Consigliere estensore

*Alberto Giusti*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

IL CANCELLIERE  
*Alfonso Madafferi*

*[Handwritten signature]*

Depositato in Cancelleria

il 23 MAG. 2006

IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*